



TFR e PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È PRIORITARIO INFORMARE, PER UNA SCELTA VERAMENTE CONSAPEVOLE

BRUNO PAPIGNANI - Segretario Generale Fiom CGIL Bologna

Nelle scorse settimane abbiamo svolto gli attivi dei delegati in tutte le zone sindacali, ora siamo pronti per una campagna di assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro. La riforma del TFR anticipa di un anno la riforma Maroni.

La Fiom ne ha criticato alcuni aspetti e anche la scelta temporale, perché disgiunta dalla discussione sulle pensioni. Non ci convince nemmeno la formula del "silenzio assenso", ma questa è la riforma che il governo ha varato.

Abbiamo aspettato che venissero chiariti molti punti oscuri presenti anche

nelle norme attuative, il cui ritardo ha senza dubbio accorciato il tempo per una adeguata informazione, necessaria affinché i lavoratori e le lavoratrici possano operare una scelta consapevole (anche se, è bene ricordarlo, c'è tempo fino a giugno).

Occorrerà essere precisi, dare informazioni chiare e trasparenti senza influenzare le scelte, e i lavoratori dovranno fare attenzione a non cadere nei richiami degli imbonitori finanziari, sponsorizzati in modo interessato dalle imprese.

Arriveremo nei luoghi di lavoro, dappertutto, per dire le cose come stanno, per evitare che sia proprio la disinformazione

a giocare a favore del silenzio assenso come scelta inconsapevole. È questa la scelta peggiore per i lavoratori, anche per chi vuole aderire alla previdenza complementare, perché li esclude dalla possibilità di usufruire del contributo a carico dell'azienda.

La Fiom vuole informarvi e mettervi nelle condizioni di decidere senza pressioni o consigli particolari, ma offrendo spiegazioni.

Poi, a chi deciderà per i fondi pensioni, consiglieremo quelli chiusi di categoria, perché danno più garanzie, sono più controllabili, sono frutto di negoziati contrattuali. Chi non è convinto, potrà

sempre optare per il mantenimento del TFR presso l'azienda (se con meno di 50 dipendenti) o all'Inps, per poi magari decidere con calma.

È tuttavia importante ribadire che noi siamo per una previdenza complementare integrativa, e non sostitutiva della pensione pubblica, come purtroppo in parte rischia di essere già oggi per le giovani generazioni. Infatti col sistema contributivo, chi va in pensione con 35 anni di lavoro, già nel 2020, avrà una pensione di poco superiore al 50% dell'ultima retribuzione.


Ma spiegheremo tutto con calma. Stiamo arrivando.

I FONDI PENSIONE DECIDI TU, PER L'UTILIZZO DEL TUO TFR

Per poter decidere, in modo pienamente consapevole, come utilizzare il proprio TFR, è necessario conoscere alcune cose sul funzionamento del sistema previdenziale pubblico.

È infatti importante che ognuno sappia **QUANDO** andrà in pensione, e **QUANTI SOLDI** potrà ottenere dal sistema pubblico in quel momento.

Il sistema pensionistico obbligatorio oggi (dopo la riforma Dini del 1995), prevede tre metodi di calcolo della pensione, differenziati a seconda della data in cui la persona ha iniziato a lavorare (e quindi a versare i contributi previdenziali obbligatori):



Partiamo dall'ultimo metodo, che è il più vecchio e, potremmo dire, in via di estinzione: il **METODO RETRIBUTIVO**. In questo caso l'ammontare della pensione è calcolato sulla base delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro, quindi assicura un tasso di sostituzione (rapporto fra la pensione e l'ultima retribuzione) mediamente buono, che nei casi migliori, con 40 anni di contributi, può arrivare all'80%.

Il METODO CONTRIBUTIVO, invece, è il sistema di calcolo che diventerà via via prevalente fino ad essere quello generale, e prevede che l'ammontare della pensione sia calcolato sulla base dell'insieme dei contributi versati nell'arco dell'intera vita lavorativa. In questo modo sul valore della pensione inciderà molto la presenza di retribuzioni basse nelle prime fasi della vita lavorativa, l'utilizzo di contratti part time o eventuali periodi di non lavoro. Quindi il tasso di sostituzione sarà più basso.

Nel **METODO MISTO**, l'importo della pensione è calcolato con entrambi i sistemi, utilizzando il metodo retributivo per anzianità maturate prima del 31 dicembre 1995 e il metodo contributivo per i contributi versati dopo il 31 dicembre 1995.

➔ *Segue a pagina 2*

A fini esemplificativi vi mostriamo una tabella (Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) che mostra il rapporto fra la pensione e l'ultima retribuzione per un lavoratore con 35 anni di contributi, negli anni 2020 e 2050, considerando sia i coefficienti di conversione attuali, che i coefficienti rivisti (previsti dal 2006, ma non applicati).

Tasso di sostituzione (rapporto pensione/ultima retribuzione)

(dipendente privato, 35 anni di contribuzione, con aliquota al 32,7% - valori percentuali)

| | 2020 con revisione coefficienti | 2020 senza revisione coefficienti | 2050 con revisione coefficienti | 2050 senza revisione coefficienti |
|-------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Età 57 anni | 53,10 | 55,80 | 44,40 | 50,20 |
| Età 60 anni | 56,00 | 59,20 | 48,10 | 54,90 |
| Età 65 anni | 62,20 | 66,40 | 56,10 | 65,30 |

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

In altre parole, un lavoratore che andrà in pensione nel 2050 potrà contare su una pensione pubblica intorno al 50% dell'ultima retribuzione.

Ovviamente, ogni lavoratore avrà una situazione soggettiva che andrà valutata caso per caso, ma risulta da subito evidente come, nella valutazione sulla previdenza complementare, riveste un ruolo centrale avere consapevolezza del proprio futuro pensionistico.

Per potersi garantire, una volta pensionati, un tenore di vita il più vicino possibile a quello del periodo lavorativo, è necessario valutare il rapporto fra la pensione pubblica che si avrà e l'ultima retribuzione. Per chi non rientra nel retributivo e, in particolare, per le giovani generazioni, questo tema va affrontato con chiarezza.

Con le riforme degli anni '90, la struttura del sistema previdenziale è andato quindi modificandosi, affiancando alla **Previdenza Pubblica Obbligatoria** (1° pilastro), che ha appunto la finalità di garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle diverse esigenze della vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, altri due strumenti:

il 2° pilastro della **Previdenza Complementare Collettiva**, con l'obiettivo di integrare la previdenza pubblica;

il 3° pilastro della **Previdenza Complementare Individuale**, finalizzato al risparmio personale

LE DIVERSE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA:

- **Fondi pensione negoziali o contrattuali**
- **Fondi pensione aperti ad adesione collettiva**
- **Fondi pensione preesistenti**
- **Fondi pensione regionali (dove esistono)**

LA RIFORMA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Dal 1 gennaio 2007 (anziché dal 1/1/2008 come previsto dalla Riforma Maroni) i lavoratori avranno **6 mesi di tempo** per decidere cosa fare del loro TFR.

Le possibilità di scelta sostanzialmente sono:

- versare il **TFR maturando nel FONDO NEGOZIALE DI CATEGORIA** (fondi chiusi) o altre forme assicurative (fondi aperti);
- mantenere il **TFR nella forma della liquidazione a fine rapporto di lavoro**.

È importantissimo che ogni lavoratore abbia tutte le informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole rispetto al proprio TFR e rispetto alla previdenza complementare.

Per questo sono state organizzate, e saranno organizzate nei prossimi mesi, assemblee nel maggior numero di luoghi di lavoro possibile.

2

Le domande di chiarimento che arrivano dai lavoratori sono moltissime, e in molti casi può essere necessario una valutazione specifica della propria situazione previdenziale (è infatti tutt'altro che irrilevante l'età e l'anzianità contributiva del singolo lavoratore).

Abbiamo pensato utile raccogliere le domande più frequenti per fornire alcune prime informazioni utili.

Come funziona il meccanismo del silenzio-assenso?

Il 1° gennaio 2007 è partita la riforma del TFR e la fase del silenzio assenso, che è un meccanismo secondo il quale la quota finora destinata al TFR andrà in via prioritaria ad un fondo pensione negoziale. Chi è contrario dovrà invece comunicarlo al datore di lavoro

Cosa succede al mio TFR se scelgo di mantenerlo nella forma di liquidazione di fine rapporto?

- nelle Aziende con almeno 50 dipendenti il TFR verrà versato in uno specifico fondo della Tesoreria dello Stato presso l'INPS;
- nelle Aziende sotto i 50 dipendenti il TFR rimarrà in azienda.

Quanto tempo c'è per decidere?

Bisogna fare la scelta entro il 30 giugno 2007 per chi è attualmente in attività. Per tutti coloro che saranno assunti dopo il 1° gennaio 2007, i 6 mesi di tempi partiranno dalla data di assunzione.

Se non esplicito la mia scelta entro i 6 mesi previsti, che cosa succede?

Il datore di lavoro è tenuto, un mese prima della scadenza dei 6 mesi, a dare comunicazione al lavoratore silente di detta scadenza e del passaggio del TFR maturando ad un fondo previdenziale negoziale. In caso di più fondi collettivi, avrà la priorità il fondo con più aderenti all'interno dell'impresa. In caso non esistano fondi collettivi, il TFR va in un fondo residuale presso l'INPS.

Se il lavoratore è già iscritto a un fondo e versa una quota del TFR, in caso di silen-

LE VOSTRE DOMANDE SU TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ELENA GIUSTOZZI, FAUSTO FANTUZZI – Segreteria FIOM CGIL Bologna

zio tutto il TFR maturando andrà al fondo.

Perché è meglio scegliere (per iscritto), anziché utilizzare il silenzio-assenso?

Attraverso il meccanismo del silenzio assenso, avviene il passaggio del solo TFR maturando al fondo pensione negoziale, non il contributo del lavoratore e il conseguente contributo del datore di lavoro.

Cosa accadrà al TFR che ho maturato finora?

La riforma riguarda solamente il TFR che si andrà a maturare dalla data della riforma in poi. Quello accantonato nel tempo rimane dove è ora.

Avrò sempre la possibilità di chiedere anticipi sul TFR?

Resta confermato che tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano in Aziende con almeno 50 dipendenti, conserveranno tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR. Potranno, per esempio, chiedere l'anticipo come prima, rivolgendosi al proprio datore di lavoro.

Se scelgo un fondo, potrò sempre chiedere anticipi sul capitale accantonato?

È possibile chiedere anticipi anche in questo caso, in maniera analoga a quanto previsto per il TFR in azienda, secondo i regolamenti dei singoli fondi

Se scelgo un fondo, posso decidere in un secondo momento di tornare alla forma di liquidazione di fine rapporto?

L'adesione a una forma pensionistica integrativa tendenzialmente è definitiva. Posso decidere di spostare il mio capitale su un altro fondo, ma non prima di aver

maturato almeno due anni di iscrizione.

Scelto un fondo, che cosa succede se cambio azienda?

Se il lavoratore cambia azienda, può:

- mantenere la posizione presso il fondo, senza versare contributi
- trasferire la sua posizione presso un nuovo fondo
- riscattare la sua posizione (N.B. questo è possibile solo nei fondi negoziali chiusi. Inoltre la tassazione sarà del 23%)

Se scelgo il fondo, avrò una rendita o un capitale?

Scegliendo il fondo, il lavoratore potrà scegliere, al momento della pensione, se avere una rendita vitalizia calcolata sull'intero ammontare, oppure la liquidazione una tantum del 50% e una rendita calcolata sul rimanente 50%. Lasciando invece il TFR in azienda (o all'INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti), al momento della pensione verrà erogata la liquidazione.

Se scelgo di mantenere il TFR nella forma di liquidazione di fine rapporto, posso decidere in un secondo momento di aderire ad un fondo previdenziale?

La scelta di mantenere il TFR nella forma di liquidazione di fine rapporto (in azienda o presso l'INPS a seconda della dimensione d'impresa), è sempre reversibile. Posso cioè, in ogni momento, decidere di aderire alla previdenza complementare.

I versamenti al fondo sono deducibili fiscalmente?

Il Dlgs. 252/05 prevede la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi usufruendo della deducibilità fiscale

nel limite di 5.164,57 Euro all'anno. Concorre a formare tale massimale la quota del lavoratore e dell'azienda, non il Tfr.

Qual è la tassazione sulle prestazioni dei fondi?

dall'1.1.2007 le prestazioni dei Fondi Pensione (rendita o capitale), al netto degli interessi già assoggettati ad imposta dell'11%, sono tassate con aliquota unica del 15% ridotta, in ragione di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°, fino al limite di riduzione del 6%. Le somme maturate fino al 31.12.2000 e dall'1.1.2001 al 31.12.2006 sono tassate in base alle previgenti normative.

Il Tfr che resta in azienda/Tesoreria continuerà ad essere tassato con l'aliquota media degli ultimi 5 anni (minimo 23%)

Come funzionano i Fondi Pensione Negoziati?

L'adesione volontaria: è il lavoratore a decidere se costituirsi o no una posizione pensionistica complementare. L'adesione del lavoratore e il versamento del contributo a suo carico impegna il datore di lavoro a versare il contributo a carico dello stesso datore come previsto dalla contrattazione collettiva. L'adesione avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo da consegnare all'azienda. Prima dell'iscrizione il lavoratore riceverà la Nota Informativa e la Scheda Sintetica.

Come è ripartita la contribuzione?

Sono gli accordi collettivi (Ccnl, territoriale, aziendale) che stabiliscono la misura della contribuzione:

1. quota lavoratore
2. quota azienda
3. Tfr (100% o una percentuale per i lavoratori già occupati alla data del 28.04.93)

Avete altre domande di carattere generale sulla riforma previdenziale a cui non avete trovato qui risposta? Scriveteci a: redazione@fiom-bologna.org.

I COSTI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE FORME PREVIDENZIALI

Utilizzando i dati pubblicati dalla Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione) relativi al 2004 e 2005, si evidenzia una forte differenza dei costi di gestione fra fondi chiusi, fondi aperti e polizze individuali pensionistiche (Pip).

I fondi negoziali chiusi hanno un livello di convenienza significativamente più conveniente delle altre forme pensionistiche.

Costi medi annui di gestione amministrativa e finanziaria (valori % riferiti al patrimonio) Anno 2005

| | |
|-----------------|----------------|
| Fondi negoziali | 0,47 |
| Fondi aperti | A 3 anni 1,80 |
| Fondi aperti | A 10 anni 1,30 |
| Fondi aperti | A 35 anni 1,30 |
| Pip | A 3 anni 5,10 |
| Pip | A 10 anni 3,00 |
| Pip | A 35 anni 2,30 |

I FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI METALMECCANICI

L'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali (ovvero di categoria, regolati dai contratti nazionali di lavoro) è soggetta ad un'ampia rete di controlli (interni ed esterni), anche in ragione della loro finalità sociale e previdenziale, sia dal punto di vista amministrativo che della gestione finanziaria.

I Fondi negoziali sono associazioni prive di finalità di lucro e, anche per questo, con i costi di gestione più bassi tra i prodotti di mercato similari.

Documentazione ulteriore sull'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali è reperibile sia sui siti Internet dei singoli Fondi che sul sito della Covip, autorità ufficiale di vigilanza www.covip.it.

COMETA

È il Fondo di previdenza complementare istituito nel 1997 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic e Federmeccanica Assistal.

L'attività d'investimento è multicomparto: 4 diversi comparti d'investimento tra cui uno con garanzia formale di rendimento.

Sede: Via Vittor Pisani 31 - 20124 Milano
Tel. 02/6691349 (dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30) Fax. 02/6691341

Call Center:

tel. 02/255361 (Attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00) - Fax. 02/25536230

www.cometafondo.it

PREVILABOR

È il Fondo Pensione costituito da Fiom - Cgil, Fim - Cisl, Uilm - Uil di Bologna nel 1989. A Previlabor fino ad oggi sono iscritti circa 5000 lavoratori in 130 aziende, prevalentemente metalmeccaniche, del territorio di Bologna.

Previlabor è un fondo chiuso, **attivo solo nelle aziende in cui è già stato sottoscritto in passato uno specifico accordo** tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Previlabor utilizza una gestione assicurativa, con una convenzione che garantisce

un rendimento minimo del 2% all'anno.

Sede: Via Milazzo, 17/G - 40121 Bologna
Tel 051.242009 - Fax 051.251564 - Email previlabor@previlabor.it
www.previlabor.it

FONDAPI

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori della piccola e media impresa. È operativo dal 2001 ed è stato istituito, per quanto riguarda i metalmeccanici, da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e da Unionmeccanica-Confapi. L'attività d'investimento è monocomparto. Nel 2007 il Fondo diventerà multicomparto applicando profili d'investimento etici.

Sede operativa: Via Donatello, 75 - 00196 Roma
tel. 06 36006135 - 36086392

Per informazioni: info.aderenti@fondapi.191.it - oppure fax 06-3214994

Per quesiti relativi alla contribuzione info.aziende@fondapi.it oppure fax 041-5907069 - 3214994

www.fondapi.it

ARTIFOND

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori artigiani. A dicembre 2006 il Fondo ha presentato alla Covip la documentazione per ottenere l'autorizzazione all'operatività. Appena ricevuta risposta dall'Autorità di vigilanza il Fondo predisporrà la modulistica per la raccolta delle adesioni.

Sede: via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma

Tel 06 77205055 Fax 06 77591946

www.artifond.it

COOPERLAVORO

È il Fondo complementare dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative. L'attività d'investimento è multicomparto. I soci possono scegliere tra diversi tipi d'investimento, tra cui uno con rendimento formalmente garantito.

Sede: Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 Roma

Tel. 06-44292994 - Fax 06 44261933

www.cooperlavoro.it.

I LAVORATORI INTERINALI E L'OPZIONE SUL TFR

Sempre più frequentemente nella discussione sul TFR, arrivano domande su come devono comportarsi i lavoratori interinali (che dal 2003 si chiamano lavoratori in regime di somministrazione), che prestano la loro attività nelle fabbriche metalmeccaniche.

Si tratta infatti di lavoratori discontinui, spesso giovani, che sono particolarmente esposti rispetto al loro futuro previdenziale.

Se è vero che, le ultime indicazioni ministeriali escludono i lavoratori con contratto di durata inferiore ai 3 mesi dalla scelta sulla destinazione del TFR, è però altrettanto vero che numerosi sono i lavoratori interinali con contratti anche di molto superiori a detto periodo.

Abbiamo chiesto consiglio a **Rosanna Di Mauro, Segretaria NIDIL CGIL di Bologna:**

"E' in corso, in questi mesi, la trattativa per il rinnovo contrattuale dei lavoratori in regime di somministrazione, e si sta discutendo anche della possibilità di costituire un fondo previdenziale specificatamente dedicato a loro.

Pertanto, in costanza di rinnovo contrattuale, il consiglio che ci sentiamo di dare è optare affinché il TFR venga liquidato al termine di ogni rapporto lavorativo.

Veicolare questa informazione è ancora più essenziale dal momento che alcune strutture territoriali ci segnalano in questi giorni che le agenzie di lavoro stanno sottoponendo i moduli di adesione ai lavoratori.

Questa indicazione vuole anche offrire un deterrente all'adesione degli interinali ai fondi aperti - da noi considerati poco trasparenti e rischiosi - non essendo stato istituito ancora alcun fondo chiuso intercategoriale, attraverso il quale poter esercitare il diritto all'integrazione futura del trattamento pensionistico.

La scelta per far liquidare il TFR al termine di ogni rapporto lavorativo, consente invece ai lavoratori in somministrazione di poter optare per il costituendo specifico fondo in un qualsiasi momento successivo."

(Per avere altre informazioni, potete visitare il sito www.nidil.cgil.it, oppure rivolgervi al NIDIL CGIL di Bologna, telefonando allo 051/6087380 o scrivendo a: Bo_nidil@er.cgil.it)

COS'È PREVILABOR?

Previlabor è il Fondo pensione costituito da FIM - FIOM - UILM di Bologna nel 1989 iscritto al n. 1092 dell'Albo Covip. A Previlabor sono iscritti oltre 5.000 dipendenti, prevalentemente del settore metalmeccanico bolognese (sono presenti però anche dipendenti di altri settori e ambiti territoriali). Previlabor è un Fondo chiuso attivo solo nelle Aziende in cui è già stato sottoscritto in passato uno specifico accordo tra Direzione aziendale e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Per aderire, basta compilare l'apposito modulo Ministeriale TFR 1 - TFR 2 disponibile presso l'Ufficio Personale delle Aziende insieme a quello di iscrizione a Previlabor.

Al versamento del TFR si aggiungono quelli a carico dell'Azienda e da busta paga previsti dall'Accordo aziendale. Il lavoratore può aumentare l'importo del versamento a suo carico; nel tempo si può riportarlo anche al livello minimo.

COME SONO INVESTITI I VERSAMENTI A PREVILABOR?

In maniera sicura: Previlabor utilizza una gestione assicurativa, il rendimento netto del 2006 è pari al 3,66% (la convenzione garantisce un minimo del 2% all'anno). Maggiori dettagli tecnici su

questo e su tutti gli aspetti sono disponibili sul sito del Fondo.

PERCHÈ CONVIENE ADERIRE A PREVILABOR?

Previlabor consente di pensare al proprio futuro con vantaggi anche immediati:

- chi non aderisce perde il contributo aziendale
- sui versamenti da busta paga del lavoratore c'è il recupero fiscale direttamente in busta paga: non c'è nemmeno bisogno di dichiararli nel modello 730/740
- si utilizza al meglio il proprio TFR: non incide sul reddito annuo disponibile e i tassi di rivalutazione di Previlabor sono storicamente più elevati di quello legale del TFR lasciato in azienda
- massima flessibilità nel versamento: si può variare ogni anno il versamento al Fondo senza alcuna penalizzazione
- la tassazione delle prestazioni finali è molto conveniente
- il Fondo è sotto il controllo diretto degli iscritti: i delegati sono eletti dai lavoratori iscritti
- PREVILABOR è vicino a te: lo trovi a Bologna, via Milazzo, 17/g (www.previlabor.it)



ADERIRE A PREVILABOR SIGNIFICA PENSARE AL PROPRIO FUTURO

MODALITA' DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a scegliere la forma di previdenza complementare

Lavoratrici/lavoratori di prima occupazione (1) successiva alla data del 28 aprile 1993

Lavoratrici/lavoratori già occupati prima del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma di previdenza complementare



* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare ** L'a

CONTRIBUZIONE Se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi... **ATTENZIONE:** se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi...

NOTE

(1) **Che cosa si intende con lavoratrice/lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993?**

Ci si riferisce alla lavoratrice e al lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'Inps). Lavoratrice e lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere poiché versa già l'intero TFR.

(2) **Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando?**

È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro).

Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato?

È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.

PLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO - ASSENSO

ione se successiva al 1° gennaio
ati a decidere se aderire o no alla



ti alla data del 28 aprile
videnza complementare

Lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma di previdenza complementare

DESTINARE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL RESIDUO TFR QUINDI DI:

Conferire il **residuo** TFR maturando (2) alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce

NON DESTINARE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IL RESIDUO TFR QUINDI DI:

Mantenere il **residuo** TFR maturando (2) presso il datore di lavoro. I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono il **residuo** TFR maturando (2) presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps (4)*

Il datore di lavoro trasferisce il **residuo** TFR maturando (2) alla forma collettiva alla quale la lavoratrice e il lavoratore ha già aderito

Modalità esplicita

Entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 **ESPRIME** la volontà di:

ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUINDI DI:

Conferire **in tutto o in parte** il TFR maturando (2) alla forma di previdenza complementare scelta (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi pensione regionali, forme pensionistiche individuali)

NON ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUINDI DI:

Mantenere **l'intero** TFR maturando (2) presso il datore di lavoro. I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono **l'intero** TFR maturando (2) presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps (4)*

Nella misura del **100%**

Nella misura già fissata dagli **accordi o contratti collettivi**

Qualora gli accordi o contratti collettivi non prevedano il versamento del TFR nella misura **non inferiore al 50%**

I datori di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti trasferiscono la **parte** di TFR maturando (2) **non conferito alla previdenza complementare** presso il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps (4)*

Modalità tacita (silenzio - assenso)

Entro il 30 giugno 2007 ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 **NON ESPRIME** alcuna volontà

Il datore di lavoro trasferisce **l'intero** TFR maturando

Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo**

IN PRESENZA DI PIÙ FORME PENSIONISTICHE COLLETTIVE APPLICABILI:

Alla forma pensionistica collettiva alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori

SE NON APPLICABILI LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Al Fondo residuale Inps (3) (gestito come le forme pensionistiche complementari)

accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva

tti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.
atti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.

(3) **Che cosa è il fondo residuale Inps?**

È un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui la lavoratrice e il lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.

(4) **Che cosa è il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?**

È un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare - delle lavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti - confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità.

Che cosa cambia rispetto alla titolarità del TFR maturando per la lavoratrice e il lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?

Non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.